



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3192/2022 R.G. promossa da:

Parte_1

P.IVA_1

rappresentata e difesa dall'AVV.

GIANNONE ANTONIO

contro

Controparte_1

C.F._1

nata a SIRACUSA (SR) 25/11/1965

rappresentata e difesa dall'AVV. FINOCCHIARO ELENA

e contro

CP_2

nato a Siracusa il 15.11.1963

C.F._2

non

costituito in giudizio

Avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione per l'udienza in trattazione scritta del 05/03/2026 e la causa è stata posta in decisione.

IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a seguito dell'ordinanza resa dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento esecutivo immobiliare n. 239/2019 R.G. Es. del Tribunale di Siracusa, *Parte_1* ha introdotto il presente giudizio di merito chiedendo accertarsi che le obbligazioni facenti capo a *Controparte_1* fossero state contratte per soddisfare i bisogni della famiglia e, conseguentemente, dichiararsi la pignorabilità, ad opera della stessa *Parte_1* dei beni costituiti in fondo patrimoniale, con revoca, o comunque caducazione, dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione pronunciata il 31 marzo 2022 e pubblicata il 1° aprile 2022.

L'attrice ha esposto di avere ottenuto dal Tribunale di Ragusa il decreto ingiuntivo n. 513/2011, n. 1615/2011 R.G., con il quale era stato ingiunto a *Controparte_1* e *CP_2* [...] di pagare, in solido tra loro, la somma di Euro 156.681,51, oltre interessi dal 12 agosto 2010, al tasso del 7,360% sulla residua sorte capitale di Euro 149.807,02, dovuta per mutuo fondiario, e al tasso dell'8,642% sulla residua sorte di Euro 6.874,49, dovuta per saldo di conto corrente. Ha dedotto che detto decreto, notificato agli ingiunti l'11 luglio 2011 e non opposto, era stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento ex art. 647 c.p.c. del 10 novembre 2011.

Parte_1 ha altresì allegato di essere intervenuta, in data 17 gennaio 2012, nella procedura esecutiva promossa da *Parte_2* iscritta al n. 453/2011 R.G.Es. del Tribunale di Siracusa, alla quale era stata riunita la procedura n. 194/2012 R.G.Es. A seguito della vendita dei lotti sottoposti a pignoramento, il Giudice dell'esecuzione aveva assegnato a *Parte_1* la somma di Euro 64.973,55, quale creditore ipotecario di primo grado surrogato da *Parte_2*. Al netto di tale assegnazione, il credito residuo è stato indicato dall'attrice in Euro 94.744,40, importo portato dall'atto di precetto notificato l'11 giugno 2019.

Persistendo, secondo la prospettazione dell'attrice, l'inadempimento della debitrice, *Parte_1* ha proceduto esecutivamente nei confronti di *Controparte_1* promuovendo il pignoramento immobiliare n. 239/2019 R.G.Es. del Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto gli immobili siti in Siracusa, via Resuttano n. 11, censiti al

N.C.E.U. del Comune di Siracusa al foglio 28, particella 981, sub 15, categoria C/6, e sub 23, categoria A/3.

Controparte_1 ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., deducendo l'impignorabilità dei beni pignorati in quanto conferiti in fondo patrimoniale.

Parte_1 si è costituita nella fase sommaria dell'opposizione, contestando la fondatezza delle avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione.

Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 31 marzo 2022, pubblicata il 1° aprile 2022, ha sospeso la procedura esecutiva, rilevando, sulla base della cognizione sommaria propria di quella fase, la rituale costituzione del fondo patrimoniale, la relativa trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio in data anteriore al titolo azionato, e osservando che non appariva possibile accertare, in quella sede, se il credito vantato dal creditore rientrasse nei bisogni della famiglia anche latamente intesi. Con lo stesso provvedimento il Giudice dell'esecuzione ha fissato termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito, disponendo l'osservanza dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà, e ha condannato il creditore alle spese della fase sommaria, liquidate in Euro 800,00, oltre accessori.

Nel presente giudizio *Parte_1* ha ricostruito la genesi del proprio credito richiamando la delibera del Comitato Tecnico del 14 maggio 2008, con cui erano state approvate le richieste di finanziamento avanzate da *Controparte_1*, titolare della ditta Ventura Ranch di Giovanna Italia, con sede in Siracusa, frazione Belvedere, Traversa Vallone Carancino n. 27, consistenti in Euro 320.000,00 a titolo di mutuo fondiario e in Euro 15.000,00 a titolo di apertura di credito in conto corrente.

Ha dedotto che, in forza della convenzione in essere tra *Parte_1* e [...]
Parte_2, la banca aveva concesso le facilitazioni, garantite da *Parte_1* nella misura del 50%, e che, a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni contratte dalla convenuta, *Parte_2* aveva addebitato a

Commerfidi il 50% della residua somma dovuta, surrogandola nel credito e nelle azioni alla stessa facenti capo.

L'attrice ha sostenuto, in diritto, che il credito azionato doveva ritenersi inerente ai bisogni della famiglia, poiché le obbligazioni erano state contratte da *Controparte_1* quale titolare di ditta individuale e l'attività economica svolta, secondo la tesi attorea, costituiva fonte di sostentamento per la debitrice e per il nucleo familiare. Ha quindi affermato che i beni conferiti nel fondo patrimoniale non potevano sottrarsi all'esecuzione, in difetto di prova, gravante sulla debitrice opponente, dell'estraneità del debito ai bisogni familiari e della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

Si è costituita in giudizio *Controparte_1*, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di *CP_2*, con conseguente inammissibilità della *vocatio in jus* e chiedendo la sua estromissione dal giudizio. La convenuta ha inoltre eccepito di essere legittimata a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, richiamando l'art. 616 c.p.c. e il provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che aveva disposto l'osservanza dei termini a comparire ridotti alla metà.

Nel merito, *Controparte_1* ha chiesto il rigetto delle domande di *Parte_1* la conferma, ove occorrente, della sospensione dell'esecuzione immobiliare e l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, con declaratoria di impignorabilità degli immobili pignorati nel procedimento esecutivo n. 239/2019 R.G.Es., ossia l'appartamento sito in Siracusa, via Resuttano n. 11, e il garage di pertinenza, in quanto conferiti nel fondo patrimoniale costituito il 24 dicembre 2010, trascritto il 28 dicembre 2010 e annotato il 24 dicembre 2010.

La convenuta ha dedotto che il presente giudizio, introdotto ai sensi dell'art. 616 c.p.c., costituisce il giudizio di cognizione conseguente all'opposizione all'esecuzione da lei proposta, sicché esso dovrebbe svolgersi tra le medesime parti della procedura esecutiva e dell'opposizione, alle quali *CP_2* sarebbe estraneo. Ha inoltre esposto che gli immobili oggetto del pignoramento sono di sua proprietà esclusiva e che l'atto

costitutivo del fondo patrimoniale non attribuisce a CP_2 la proprietà dei beni, ma assoggetta la loro amministrazione alle norme di cui all'art. 180 codice civile.

Quanto al merito dell'art. 170 c.c., Controparte_1 ha contestato che l'obbligazione garantita da Parte_1 fosse stata contratta per i bisogni della famiglia. Ha rappresentato di avere contratto matrimonio con CP_2 nel 1991, in regime di separazione dei beni; di avere rinunciato, nel 1997, all'attività di lavoro dipendente a seguito della nascita dei figli gemelli, potendo contare sui redditi del marito, dipendente dell'ASP di Siracusa; di avere acquistato, nel 2006, terreni in contrada Carancino, e di avere richiesto, nel 2008, quale titolare dell'impresa agricola Ventura Ranch, il mutuo fondiario e l'apertura di credito garantiti da Parte_1 nei limiti del 50%.

La convenuta ha posto in particolare rilievo la causale dell'operazione, richiamando il capitolato allegato all'atto di mutuo, nel quale il contratto è qualificato come mutuo finalizzato a finanziare l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. Ha sostenuto che l'iniziativa non aveva carattere di attività destinata al mantenimento familiare, ma era collegata a un progetto mai realizzato, riferibile, nella sua prospettazione, a finalità ludico-sportive e alla passione del marito per l'equitazione western. Ha aggiunto che l'azienda agricola non aveva prodotto redditi positivi, richiamando la documentazione reddituale versata in atti, e che Parte_1 quale soggetto specializzato nella prestazione di garanzie mutualistiche a favore delle imprese e nell'istruttoria del merito creditizio, conosceva o comunque non poteva non conoscere la concreta finalità economica dell'operazione e la sua estraneità ai bisogni della famiglia.

Radicatosi il contraddittorio, nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie ex art. 183, sesto comma, codice di rito civile.

Parte_1 ha insistito sulla legittimazione passiva di CP_2, richiamando il fatto che il fondo patrimoniale era stato costituito dai coniugi CP_1 e CP_2 e sostenendo la necessità della partecipazione al giudizio di entrambi. Ha ribadito che

l'impresa agricola, quale ditta individuale di *Controparte_1*, doveva presumersi destinata a procurare i mezzi di sostentamento della debitrice e della famiglia, e ha contestato la rilevanza della separazione dei beni, della dedotta contribuzione del marito e della documentazione prodotta dalla convenuta.

Controparte_1, con le proprie memorie, ha reiterato le eccezioni preliminari e di merito e ha prodotto ulteriore documentazione, tra cui lo Statuto Commerfidi, il modulo di richiesta di ammissione a socio, l'elenco dei documenti richiesti per l'ammissione a socio, il modulo di richiesta di prestazione di garanzia, l'elenco dei documenti richiesti per la prestazione di garanzia, il foglio informativo relativo alla prestazione di garanzia, nonché modelli dichiarativi relativi a diverse annualità. Con la terza memoria ha ulteriormente prodotto la nota di trascrizione dell'acquisto del terreno dell'8 novembre 2006 e la nota di trascrizione dell'11 maggio 2007 relativa alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Siracusa.

La causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 5 marzo 2026, nella quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'opposizione all'esecuzione proposta da [...] *CP_1* sia fondata e debba essere accolta, con conseguente rigetto delle domande proposte da *Parte_1* per i motivi di seguito indicati.

La controversia ha ad oggetto l'accertamento della pignorabilità, ai sensi dell'art. 170 c.c., degli immobili conferiti in fondo patrimoniale da *Controparte_1* e sottoposti a pignoramento da *Parte_1* nel procedimento esecutivo n. 239/2019 R.G.Es. del Tribunale di Siracusa.

Deve anzitutto essere delimitato l'oggetto del presente giudizio. Esso non ha ad oggetto l'esistenza del credito di *Parte_1* già consacrato nel decreto ingiuntivo n. 513/2011 del Tribunale di Ragusa, non opposto e dichiarato esecutivo. Non è neppure controverso, nei termini in cui la questione è stata devoluta, che *Parte_1* abbia proceduto sulla

base di un titolo esecutivo e di un precetto, né che il pignoramento abbia riguardato gli immobili censiti al foglio 28, particella 981, sub 15 e sub 23 del Comune di Siracusa.

Il punto decisivo è diverso e consiste nello stabilire se tali beni, conferiti in fondo patrimoniale con atto del 24 dicembre 2010, possano essere aggrediti dal creditore in ragione della natura dell'obbligazione azionata e della conoscenza, da parte del creditore, della sua eventuale estraneità ai bisogni familiari.

La regolare costituzione del fondo patrimoniale e l'individuazione dei beni che ne formano oggetto risultano documentalmente dall'atto pubblico rogato dal notaio *Persona_1* il 24 dicembre 2010, repertorio n. 63504, raccolta n. 15492. In tale

atto i coniugi *CP_2* e *Controparte_1* dichiarano di voler costituire, ai sensi dell'art. 167 c.c., un fondo patrimoniale destinando a far fronte ai bisogni della famiglia la proprietà superficiaria dell'appartamento ubicato al primo piano dell'edificio 1, scala B, interno 2, sito in Siracusa, via Resuttano n. 11, censito al catasto fabbricati al foglio 28, particella 981, sub 23, categoria A/3, nonché del garage ubicato al piano terra, interno 7, sito al medesimo indirizzo, censito al foglio 28, particella 981, sub 15, categoria C/6. Lo stesso atto precisa che tali beni sono di proprietà esclusiva di [...]

CP_1 in quanto acquistati dalla stessa, in regime di separazione dei beni, con atto di assegnazione definitiva di alloggio del 26 gennaio 1994, e dispone che l'amministrazione dei beni è regolata dalle norme di cui all'art. 180 codice civile.

L'atto prevede, inoltre, che i beni costituenti il fondo patrimoniale potranno essere alienati, ipotecati, dati in pegno o vincolati solo con il consenso di entrambi i coniugi e, ove esistano figli minori, con la preventiva autorizzazione del Tribunale, e dà mandato al notaio di trasmettere l'atto al Comune di Siracusa per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Tali risultanze assumono duplice rilievo. Da un lato, confermano che gli immobili oggetto del pignoramento coincidono con quelli conferiti nel fondo patrimoniale. Dall'altro, comprovano che *CP_2* non è titolare del diritto di proprietà sui beni pignorati, essendo l'appartamento e il garage indicati come beni di proprietà esclusiva di

Controparte_1 , salva l'applicazione del regime legale di amministrazione dei beni del fondo.

Deve quindi essere esaminata l'eccezione relativa alla posizione di *CP_2* .

Controparte_1 ha dedotto che *CP_2* non era parte della procedura esecutiva n. 239/2019 R.G.Es. e non era parte dell'opposizione all'esecuzione dalla quale è scaturito il presente giudizio di merito. *Parte_1* ha replicato sostenendo che, poiché il fondo patrimoniale è stato costituito dai coniugi *CP_1* e *CP_2* entrambi sarebbero litisconsorti necessari.

L'eccezione della convenuta è fondata.

Il presente giudizio non è un'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, né un giudizio volto a dichiarare l'inefficacia dell'atto istitutivo nei confronti del creditore. Esso è il giudizio di merito conseguente all'opposizione all'esecuzione proposta da *Controparte_1* avverso il pignoramento intrapreso da *Parte_1* su beni che appartengono in via esclusiva a *Controparte_1* e sono stati aggrediti nell'esecuzione promossa nei suoi confronti.

In tale cornice, la verifica demandata al giudice riguarda il diritto del creditore procedente di agire esecutivamente sui beni pignorati, non la validità, l'efficacia o l'opponibilità in via generale dell'atto costitutivo del fondo nei confronti di tutti i soggetti che vi abbiano partecipato.

Il richiamo dell'attrice alla giurisprudenza formatasi in materia di revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale non è decisivo, perché quella fattispecie ha oggetto diverso: in essa il giudizio investe direttamente l'atto costitutivo del vincolo e i suoi effetti rispetto al creditore, mentre qui il *thema decidendum* è circoscritto alla pignorabilità dei beni nel singolo processo esecutivo.

Ne consegue che *CP_2* , non essendo parte della procedura esecutiva in esame e non essendo proprietario dei beni pignorati, deve essere estromesso dal giudizio.

Tale conclusione è coerente con il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione al giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal coniuge

esecutato per far valere l'impignorabilità ex art. 170 c.c. dei beni conferiti in fondo patrimoniale, nel quale non sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, salvo che questi sia proprietario dei beni costituiti nel fondo e che tali beni siano stati anch'essi pignorati (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2023, n. 31575).

Venendo al merito, l'art. 170 c.c. stabilisce che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

La norma non configura una impignorabilità assoluta dei beni conferiti nel fondo patrimoniale. Essa impone, piuttosto, una verifica sulla relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni della famiglia, nonché sulla conoscenza, da parte del creditore, della eventuale estraneità del debito a tali bisogni al momento in cui l'obbligazione è sorta.

L'onere di provare i presupposti ostativi all'esecuzione grava su chi intenda avvalersi del vincolo del fondo patrimoniale.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, ove sia proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni conferiti nel fondo, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore era consapevole di tale estraneità al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione; prova che può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi concreti e specifici (Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2021, n. 2904; Cass. civ., sez. I, 25 ottobre 2021, n. 29983).

La stessa Corte ha precisato che i bisogni della famiglia devono essere intesi in senso ampio, comprensivo non soltanto delle necessità essenziali, ma anche delle esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia; nondimeno, con riguardo ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, non è consentito procedere per automatismi, poiché tali obbligazioni hanno di regola

inerenza diretta e immediata con l'attività economica e solo indiretta e mediata con i bisogni familiari, salva la prova che, nel caso concreto, esse siano state eccezionalmente dirette e immediatamente funzionali al soddisfacimento di tali bisogni (Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2021, n. 2904).

In senso convergente, è stato affermato che, quando il credito per cui si procede sia soltanto indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari, perché inerente all'attività professionale o imprenditoriale da cui il debitore trae reddito, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale (Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2020, n. 8201).

Ne discende che il giudice deve compiere una valutazione in concreto sulla causa dell'operazione, la finalità immediata del finanziamento, la situazione familiare ed economica allegata e documentata, nonché sulla posizione soggettiva del creditore.

Alla luce di tali criteri, l'opposizione è fondata.

Il primo dato rilevante è costituito dalla finalità espressa del finanziamento. Il contratto di finanziamento fondiario stipulato in atto unico individua *Controparte_1* sia in proprio, quale terza datrice di ipoteca, sia quale titolare della ditta individuale denominata Ventura Ranch di Italia Giovanna, con sede in Siracusa, frazione Belvedere, traversa Vallone Carancino n. 27, e individua *CP_2* quale terzo datore di ipoteca.

Nelle premesse del contratto si legge che la ditta Ventura Ranch di Italia Giovanna, in persona della titolare *Controparte_1*, aveva chiesto alla *Parte_2* [...] un finanziamento fondiario ex art. 38 e seguenti del Testo unico bancario. Lo stesso contratto dà atto che il mutuo era richiesto e concesso ai sensi della convenzione in essere tra la banca e *Parte_3* ed era assistito dalle garanzie previste da quella convenzione. All'art. 1 la banca concede alla parte finanziata, ditta Ventura Ranch di Italia Giovanna, la somma di Euro 320.000,00, con richiamo al capitolato di patti e condizioni generali allegato sotto la lettera A.

Il capitolato allegato all'atto di mutuo (vedasi doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) assume particolare valore probatorio, perché qualifica il contratto come contratto di mutuo finalizzato a finanziare l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.

Ne deriva che la destinazione tipica e dichiarata dell'operazione non era il soddisfacimento di esigenze familiari, abitative o di mantenimento del nucleo domestico, bensì la realizzazione di un investimento funzionale allo svolgimento dell'attività economica della ditta individuale.

Tale dato trova ulteriore conferma nel ricorso monitorio depositato da *Parte_1* dinanzi al Tribunale di Ragusa.

In esso la stessa Commerfidi afferma che, con delibera del 14 maggio 2008, il Comitato Tecnico della Cooperativa aveva approvato le richieste di finanziamento di Euro 320.000,00 mediante mutuo fondiario e di Euro 15.000,00 mediante apertura di credito in conto corrente, avanzate dal socio *Controparte_1*, titolare della ditta Ventura Ranch di Italia Giovanna.

Commerfidi afferma altresì che, in forza della convenzione con la [...]

Parte_2, la banca aveva concesso al socio i finanziamenti richiesti, garantiti dalla Cooperativa nei limiti del 50%, e che, a seguito dell'inadempimento, la banca aveva addebitato a *Parte_1* la somma di Euro 174.127,51, pari al 50% della residua somma dovuta, di cui Euro 7.654,49 per saldo di conto corrente ed Euro 166.473,02 per mutuo fondiario.

Il decreto ingiuntivo è stato quindi emesso sulla base di una pretesa che la stessa attrice ha ricondotto, sin dall'origine, al finanziamento concesso alla socia quale titolare della ditta Ventura Ranch e alla garanzia prestata nell'ambito della convenzione con l'istituto bancario.

Parte_1 non ha dedotto una causale negoziale diversa da quella emergente dal contratto e dal capitolato. La tesi attorea si fonda, piuttosto, sull'assunto secondo cui,

trattandosi di ditta individuale, i frutti dell'attività avrebbero fisiologicamente costituito mezzi di sostentamento per la debitrice e per la sua famiglia.

Tale argomento non è sufficiente.

Il collegamento con i bisogni della famiglia viene prospettato dall'attrice non come destinazione diretta e immediata dell'obbligazione, ma come conseguenza mediata dell'eventuale produzione di reddito da parte dell'impresa individuale.

Sennonché l'art. 170 c.c. richiede una verifica concreta, e non consente di sostituire tale verifica con la presunzione secondo cui ogni debito contratto da un coniuge per un'attività economica individuale sia, per ciò solo, familiare.

Nel caso in esame, la convenuta ha fornito elementi specifici idonei a escludere la destinazione familiare dell'obbligazione.

Ha allegato che, dopo la nascita dei figli, aveva cessato l'attività di lavoro dipendente e che il mantenimento della famiglia era assicurato dai redditi del marito, dipendente dell'ASP di Siracusa, producendo documentazione reddituale relativa al coniuge.

Ha inoltre dedotto, richiamando i modelli dichiarativi dei redditi versati in atti, l'andamento non positivo dell'attività agricola e l'assenza di redditi idonei a costituire fonte effettiva di sostentamento familiare. Ha infine rappresentato che il progetto imprenditoriale non si era realizzato.

Parte_1 ha contestato tali deduzioni, sostenendo che l'impresa agricola era attiva dal 1° marzo 2005 e che, fino a prova contraria, costituiva la fonte di sostentamento di [...]

CP_1 e del suo nucleo familiare.

Tuttavia, la mera anteriorità dell'avvio dell'attività e la titolarità della ditta individuale non superano gli elementi concreti emergenti dagli atti circa la finalità immediata del finanziamento, espressamente riferita allo svolgimento dell'attività economica, né dimostrano che l'obbligazione fosse stata assunta per soddisfare bisogni familiari.

Il regime di separazione dei beni, di per sé solo, non sarebbe sufficiente a escludere l'inerenza familiare del debito; nel caso concreto, però, esso si inserisce in un quadro più ampio, caratterizzato dalla titolarità esclusiva dell'attività e dei beni oggetto

dell'investimento, dalla causale economico-imprenditoriale dell'operazione, dalla dedotta autonomia dei redditi del coniuge rispetto all'iniziativa agricola e dalla documentazione prodotta dalla convenuta in ordine all'assenza di redditività positiva dell'impresa.

Non persuade, in particolare, l'assunto dell'attrice secondo cui il carattere individuale della ditta renderebbe sostanzialmente automatico il riversamento dei frutti dell'attività nella sfera familiare. L'argomento confonde la possibilità astratta che un'attività economica produca reddito destinabile alla famiglia con la prova, richiesta nel caso concreto, della finalità per cui il debito è stato assunto. L'operazione dedotta in giudizio non aveva ad oggetto spese di mantenimento, acquisti destinati alla vita familiare, esigenze abitative o altri bisogni immediatamente riferibili al nucleo familiare, ma un finanziamento fondiario e un'apertura di credito funzionali allo svolgimento di un'attività economica.

L'eventuale beneficio familiare, ove mai si fosse prodotto, sarebbe stato indiretto e mediato, dipendente dal successo dell'iniziativa imprenditoriale e dalla successiva destinazione dei proventi, non già intrinseco alla causa concreta dell'obbligazione.

Deve poi ritenersi provato, almeno in via presuntiva, anche il requisito della conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito ai bisogni familiari.

Parte_1 non era un creditore occasionale o estraneo alla struttura dell'operazione, ma il soggetto che, secondo la stessa prospettazione attorea e secondo il ricorso monitorio, aveva approvato tramite il proprio Comitato Tecnico le richieste di finanziamento avanzate dalla socia *Controparte_1*, titolare della ditta Ventura Ranch, ed era intervenuto quale garante nella misura del 50% nell'ambito della convenzione con

Parte_2 La conoscenza della finalità economico-imprenditoriale dell'operazione risulta già da tale dato, oltre che dal contratto di finanziamento, il quale collega il mutuo alla convenzione con *Parte_1* e individua come parte finanziata la ditta Ventura Ranch di Italia *CP_1*

La documentazione prodotta dalla convenuta in ordine alla struttura e alla funzione dell'attività di *Parte_1* rafforza tale conclusione, nei limiti in cui essa è utilizzabile quale elemento descrittivo del ruolo istituzionale e operativo del confidi.

Lo Statuto Commerfidi prodotto in giudizio prevede che la Cooperativa si propone di favorire e assistere le imprese nell'accesso al credito attraverso l'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi connessi o strumentali. Lo stesso Statuto contempla la prestazione di garanzie per favorire la concessione di credito finanziario a breve, medio e lungo termine, la stipula di accordi con istituti di credito finalizzati a disciplinare i finanziamenti per i soci, nonché l'assistenza ai soci nella valutazione e formulazione di finanziamenti, *business plan*, programmi di investimento e opportunità commerciali, quando ciò sia finalizzato al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi. La produzione dei moduli relativi alla richiesta di prestazione di garanzia e dell'elenco dei documenti richiesti conferma, a sua volta, che la prestazione di garanzia presuppone ordinariamente l'indicazione della forma tecnica, dell'importo, della durata e della finalità dell'operazione, nonché l'acquisizione di informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali sul richiedente, sugli eventuali garanti, sulle posizioni bancarie, sugli immobili e, in ipotesi, sul *business plan* o sulla documentazione propria delle aziende agricole.

Tali elementi non vengono valorizzati per affermare che tutti i documenti prodotti riproducano necessariamente l'esatta modulistica utilizzata nel 2008, ma per evidenziare la natura professionalmente qualificata dell'intervento di *Parte_1* e la fisiologica correlazione della sua attività alla valutazione della finalità, della sostenibilità e delle garanzie dell'operazione finanziata.

Ad ogni modo, nel caso concreto, la conoscenza della destinazione imprenditoriale dell'obbligazione non dipende solo da tali moduli, ma emerge direttamente dal fatto che *Parte_1* approvò la richiesta di finanziamento della socia quale titolare della ditta Ventura Ranch, garantì i finanziamenti concessi dalla banca in forza della convenzione e agì poi in via monitoria deducendo proprio tale rapporto quale fonte del credito.

La conoscenza richiesta dall'art. 170 c.c. non deve essere intesa come consapevolezza del futuro insuccesso dell'attività economica, né come previsione dell'eventuale costituzione del fondo patrimoniale, intervenuta successivamente alla nascita dell'obbligazione.

Ciò che rileva è la conoscenza, al momento dell'insorgenza dell'obbligazione, della finalità per cui il debito era contratto. Nel caso di specie, tale finalità risultava dalla stessa documentazione negoziale: il finanziamento era destinato all'acquisto, alla ristrutturazione o alla costruzione di unità immobiliari adibite allo svolgimento dell'attività economica o professionale della parte finanziata. Proprio perché *Parte_1* era soggetto professionalmente coinvolto nella valutazione e nella prestazione della garanzia, deve ritenersi che essa conoscesse la destinazione economico-imprenditoriale del debito e, quindi, la sua estraneità ai bisogni familiari in senso diretto e immediato.

Non assume valore dirimente, in senso contrario, la circostanza che *Parte_1* abbia ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di *Parte_4* *CP_2*, né il fatto che il credito è certo, liquido ed esigibile. Il titolo esecutivo accerta l'esistenza del diritto di credito, ma non risolve, di per sé, la distinta questione della pignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 170 codice civile.

Parimenti, la mancata opposizione al decreto ingiuntivo non preclude al debitore esecutato di opporre, nel processo esecutivo e nel conseguente giudizio di merito, il vincolo di destinazione del fondo patrimoniale, ove ne ricorrano i presupposti.

Non è neppure decisivo, nei termini prospettati dalla convenuta, il rilievo secondo cui *Parte_1* non avrebbe tempestivamente proposto l'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.

La mancata proposizione della revocatoria non esclude in astratto che il creditore possa agire sui beni del fondo, qualora il debito sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia o il creditore ignorasse l'eventuale estraneità.

Tuttavia, nel presente giudizio, una volta accertato che il debito non è stato contratto per scopi riconducibili in modo diretto e immediato ai bisogni familiari e che *Parte_1* conosceva la destinazione economico-imprenditoriale dell'operazione, l'azione esecutiva sui beni conferiti nel fondo deve ritenersi preclusa. L'assenza di revocatoria conferma soltanto che non è in discussione, in questa sede, l'inefficacia dell'atto costitutivo del fondo, bensì l'operatività del limite legale di cui all'art. 170 codice civile. Può essere valorizzata, quale elemento storico e non come giudicato vincolante sul presente accertamento, anche la circostanza dedotta dalla convenuta secondo cui, nell'ambito delle procedure esecutive riunite n. 453/2011 e n. 194/2012, gli immobili di via Resuttano erano già stati dichiarati impignorabili in quanto sottoposti al vincolo del fondo patrimoniale, senza che risulti dagli atti una successiva declaratoria di inefficacia del fondo nei confronti di *Parte_1*. Tale dato non sostituisce l'accertamento richiesto dall'art. 170 c.c., ma si colloca coerentemente nel quadro della pacifica opponibilità formale del vincolo.

In conclusione, *Controparte_1* ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante.

Risultano dagli atti la costituzione del fondo patrimoniale il 24 dicembre 2010, l'individuazione degli immobili pignorati quali beni del fondo e la proprietà esclusiva degli stessi in capo a *Controparte_1*; risulta che l'obbligazione azionata da *Parte_1* trae origine da un mutuo fondiario e da un'apertura di credito destinati allo svolgimento dell'attività economica della ditta Ventura Ranch di Italia Giovanna; e risulta, per la natura stessa dell'intervento di *Parte_1* nella concessione della garanzia e per la finalità risultante dalla documentazione negoziale, che l'attrice conosceva la destinazione economico-imprenditoriale dell'operazione.

Devono pertanto essere rigettate le domande di *Parte_1* volte a far dichiarare la pignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale e a ottenere la revoca dell'ordinanza di sospensione del 31 marzo 2022.

L'opposizione all'esecuzione proposta da *Controparte_1* deve essere accolta, con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto di Commerfidi di procedere ad

esecuzione forzata, per il credito azionato nel procedimento esecutivo immobiliare n. 239/2019 R.G.Es. del Tribunale di Siracusa, sugli immobili censiti al N.C.E.U. del Comune di Siracusa al foglio 28, particella 981, sub 15 e sub 23, trattandosi di beni conferiti nel fondo patrimoniale e ricorrendo i presupposti ostativi di cui all'art. 170 codice civile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di *Parte_1* in favore di *Controparte_1*, con distrazione in favore del difensore antistatario, come richiesto.

Quanto a *CP_2*, non costituito, nulla deve disporsi sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3192/2022 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:

1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva di *CP_2* nel presente giudizio e ne dispone l'estromissione, nulla disponendo sulle spese nei suoi confronti in ragione della mancata costituzione;
2. Rigetta le domande proposte da *Parte_1* nei confronti di *CP_1* [...];
3. Accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da *Controparte_1* e, per l'effetto, accerta e dichiara che *Parte_1* non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, per il credito azionato nel procedimento esecutivo immobiliare n. 239/2019 R.G.Es. del Tribunale di Siracusa, sugli immobili siti in Siracusa, via Resuttano n. 11, censiti al N.C.E.U. del Comune di Siracusa al foglio 28, particella 981, sub 15, categoria C/6, e sub 23, categoria A/3, in quanto beni conferiti nel fondo patrimoniale costituito il 24 dicembre 2010 e ricorrendo i presupposti ostativi di cui all'art. 170 c.c.;
4. Rigetta la domanda di revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione pronunciata dal Giudice dell'esecuzione il 31 marzo 2022 e pubblicata il 1° aprile

2022, e dispone la comunicazione della presente sentenza al Giudice dell'esecuzione per le determinazioni conseguenti nel procedimento esecutivo n. 239/2019 R.G.Es.;

5. Condanna *Parte_1* alla rifusione, in favore di *Controparte_1*, delle spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Elena Finocchiaro, dichiaratasi antistataria, che liquida in Euro 14.103,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Siracusa, 27 maggio 2026

Il Giudice

Dott.ssa Angela Dell'Ali